

Prot. n. L49/RNS
Bologna, 5 giugno 2023

Oggetto:
I primi provvedimenti per l'alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Sommario

Con il Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 il Governo dispone, fra l'altro, particolari integrazioni al reddito per i lavoratori coinvolti.

Sulla G.U. n. 127 del 1° giugno 2023 è stato pubblicato il **Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 - Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (allegato 1)** con il quale il Governo italiano, vista la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ha regolamentato i primi provvedimenti inerenti i **territori della Regione Emilia-Romagna, Regione Marche e Regione Toscana.**

Il Decreto-legge in esame è entrato **vigore dal 2 giugno 2023.**

Il Provvedimento, composto da ventitré articoli, spazia, ovviamente, su vari aspetti; per quanto attiene al mondo del lavoro, gli articoli di rilevante importanza sono i seguenti:

Art. 1 - Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi;

Art. 7 - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;

Art. 8 - Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

In prima analisi ed in attesa dei relativi provvedimenti operativi, si sintetizza quanto segue.

Art. 1. Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

In primis, viene disposto che **le disposizioni di seguito descritte si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 del Decreto.**

Nei confronti di tali soggetti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023; non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Con riferimento al medesimo citato periodo sono, altresì, sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, nonché le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, operate dai soggetti sopra indicati in qualità di sostituti di imposta.

Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti previsti.



I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Art. 7. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

A differenza di altre situazioni emergenziali (es. Covid-19) il Governo italiano non ha previsto una *rivisitazione emergenziale* degli ammortizzatori sociali strutturali (ex Legge n. 148/2015 - Legge n. 457/1972, art. 8 - Legge n. 223/1991, art. 21, co. 4) ma ha preferito regolamentare un *ammortizzatore universale generale* (anche se richiamante alcune regole delle precedenti norme) costruito proprio per l'evento in questione.

In base al comma 1, tale ammortizzatore generale prevede che:

- a) ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati ***nell'allegato 1*** del Decreto-legge e che sono ***impossibilitati a prestare attività lavorativa*** a seguito degli eventi straordinari emergenziali, è riconosciuta dall'I.n.p.s., in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 (*ferma restando la durata massima successivamente descritta nel comma 3 ovvero 90 giornate*), ***una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa***, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'art. 3 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
- b) la medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, ***impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori*** e ai ***lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa*** per il medesimo evento straordinario (*ferma restando la durata massima successivamente descritta nel comma 4 ovvero 15 giornate*).

Il comma 2, invece, specifica che il **concetto di impossibilità di recarsi al lavoro** deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale; tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.

Per quanto attiene ai **lavoratori agricoli**, che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito descritta entro il limite massimo di novanta giornate; per i **restanti lavoratori agricoli**, l'integrazione al reddito è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta.

Le integrazioni al reddito sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

In base al comma 6, saranno i datori di lavoro che presenteranno una apposita domanda per la richiesta delle integrazioni al reddito descritte. In riferimento a tali domande non saranno soggetti all'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il comma 7, specifica chiaramente che le integrazioni al reddito descritte sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il



trattamento di cui all'art. 8 (1) della Legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'art. 21 (2), co. 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

In fine, il comma 8, specifica che i periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all'*allegato 1*, **non sono conteggiati** ai fini delle durate massime complessive previste dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'art. 12, co. 4, del medesimo Decreto legislativo.

In relazione alle integrazioni al reddito descritte non è dovuto il contributo addizionale di cui all'art. 5, co. 1 (3), del citato Decreto legislativo n. 148/2015.

Come stabilito dal comma 9, le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di Euro per l'anno 2023 e le medesime sono **erogate con pagamento diretto dell'I.n.p.s.** nel rispetto del predetto limite di spesa.

L'Istituto provvede al relativo monitoraggio e qualora dallo stesso dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'Ente non procederà all'accoglimento delle ulteriori domande.

Art. 8. Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Con tale articolo, altresì, viene prevista una **particolare indennità per i lavoratori autonomi**.

Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore

- dei collaboratori coordinati e continuativi,
- dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza,

che, alla data del 1° maggio 2023, **risiedono o sono domiciliati ovvero operano**, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati *nell'allegato 1* e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza è riconosciuta **una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di**

1 Art. 8 - Del trattamento sostitutivo della retribuzione

Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata di novanta giorni all'anno.

Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.

Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al primo comma è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

2 Art. 21 - Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura

Omissis

4. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

Omissis

3 Art. 5 - Contribuzione addizionale

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.

Anche tale indennità è riconosciuta ed erogata dall'I.n.p.s., a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di Euro per l'anno 2023.

Anche in tale caso, l'Istituto provvede al relativo monitoraggio e qualora dallo stesso dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'Ente non procederà all'accoglimento delle ulteriori domande.

In attesa delle interpretazioni ufficiali e di ulteriori approfondimenti, rinviando alla lettura degli articoli commentati, si inviano cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61
Allegato 1**